

SANTA CHIARA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Volterra (Pi)

**REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'**

Regolamento di Contabilità: INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pagina 03
Art. 2 – Abolizione della contabilità finanziaria	pagina 03
Art. 3 – Introduzione della contabilità economico patrimoniale	pagina 03
Art. 4 – La programmazione economico-finanziaria patrimoniale	pagina 03
Art. 5 – Il bilancio economico preventivo pluriennale	pagina 04
Art. 6 – Il bilancio economico preventivo annuale: il budget	pagina 04
Art. 7 – Variazioni del budget	pagina 04
Art. 8 – La gestione economico-finanziaria patrimoniale	pagina 05
Centri di responsabilità	
Art. 9 – Tenuta della contabilità e controllo di gestione	pagina 05
Art. 10 – Il bilancio d’esercizio	pagina 06
Art. 11 – Utili di esercizio	pagina 06
Art. 12 – Relazioni e pareri del collegio dei revisori	pagina 06
Art. 13 – Norme transitorie	pagina 06
Art. 14 – Norma finale	pagina 07
Art. 15 – Entrata in vigore	pagina 07

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento di contabilità, adottato in applicazione dell'art. 26 comma 2 della Legge della Regione Toscana n. 43 del 3 agosto 2004 e dell'art. 17 dello Statuto, disciplina l'attività finanziaria, economica, contabile e patrimoniale dell'Azienda. In particolare:

1. prevede:
 - l'abolizione della contabilità finanziaria;
 - l'introduzione della contabilità economica;
2. regola in ossequio alla vigente normativa in materia, la predisposizione:
 - del bilancio economico preventivo pluriennale di durata triennale;
 - del bilancio economico preventivo annuale (detto anche budget);
 - del bilancio di esercizio annuale, coincidente con l'anno solare;
3. regola l'eventuale individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo, adottando la contabilità analitica.

Art. 2 – Abolizione della contabilità finanziaria

Con decorrenza 1° gennaio 2007 è abolita la contabilità finanziaria di cui alla Legge n. 6972/17 luglio 1890 e successive integrazioni e modificazioni. E' altresì abolito il servizio di tesoreria che sarà sostituito con un servizio di Cassa e con eventuali diverse tipologie di contratti, con istituti di credito abilitati, sulla base delle varie necessità e opportunità operative che si presenteranno nel corso della gestione della contabilità economico patrimoniale e finanziaria.

Al Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2006 sarà allegata una relazione esplicativa di raffronto per il trasporto dei dati in contabilità economico patrimoniale.

Art. 3 – Introduzione della contabilità economico-patrimoniale

Dal 1° gennaio 2007, l'Azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale come previsto dalla L.R. T. n. 43/2004 – art. 26, c. 2. La contabilità è tenuta secondo il metodo della partita doppia con l'istituzione dei libri contabili obbligatori di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile (con le modalità ivi prescritte).

Art. 4 - La programmazione economico finanziaria patrimoniale

Il Consiglio di Amministrazione, al fine della programmazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, utilizza i seguenti strumenti, che approva, su proposta del Direttore, entro il 31 dicembre di ogni anno:

1. bilancio economico preventivo pluriennale
2. bilancio economico preventivo annuale (budget)

Il bilancio economico preventivo pluriennale e annuale (budget) sono trasmessi, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione, al Comune di Volterra ai sensi dell'art. 14, comma 2 L. R. Toscana 3 agosto 2004, n. 43.

Art. 5 – Il bilancio economico preventivo pluriennale

Il bilancio economico preventivo pluriennale è elaborato su base triennale di concerto con gli strumenti di programmazione adottati dall'Azienda.

Esso definisce le linee di evoluzione dell'Azienda in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco di tempo considerato, costituendo riferimento per la formulazione del budget annuale di cui all'articolo seguente ed è accompagnato da una relazione programmatica esplicativa.

Il contenuto del documento è articolato per anno ed è annualmente aggiornato per scorrimento, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale.

Art. 6 - Il bilancio economico preventivo annuale: il budget

Il bilancio economico preventivo annuale, detto budget, rispecchia le previsioni programmatiche di cui al bilancio economico pluriennale ed è redatto secondo la struttura del bilancio di esercizio definita dalla normativa vigente. Risponde a principi di veridicità, universalità, annualità, elasticità, pubblicità, di pareggio fra i costi ed i ricavi complessivi di competenza dell'esercizio.

Il budget si compone:

1. del budget economico, comprendente la previsione di tutti i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) di reddito;
2. del budget finanziario;
3. del budget degli investimenti;
4. della relazione programmatica sulla gestione dalla quale emergono tutti gli elementi utili alla intelligibilità del bilancio stesso, nonché gli indirizzi strategici e gestionali da seguire nel periodo.

Art. 7 – Variazioni del budget

Il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione di variazioni di budget su segnalazione e/o proposta del Direttore qualora:

- i risultati effettivi di attività e/o qualitativi si scostino in modo significativo dalle previsioni e/o comportino una riallocazione interna delle risorse strutturali;
- gli indici effettivi di consumo di risorse si scostino in modo significativo dalle previsioni;
- si siano verificate modificazioni significative nelle risorse strutturali (personale, tecnologia e spazi) assegnate ad inizio esercizio;
- sia sopravvenuta l'impossibilità di avviare e/o portare a compimento progetti specifici.

Art. 8 - La gestione economico-finanziaria e patrimoniale – Centri di responsabilità.

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, affidata ai sensi dell'art. 16 dello Statuto al Direttore, si ispira a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, informandosi al principio del pareggio di bilancio, perseguibile attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi di competenza.

Nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'azienda approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore, per la gestione economico finanziaria e patrimoniale si può avvalere, della collaborazione di personale dipendente dell'Azienda stessa avente qualifica adeguata, nonché di professionisti esterni..

All'inizio di ciascun esercizio, il Direttore potrà individuare centri di responsabilità assegnatari di budget. Ogni centro di responsabilità opera nei limiti stabiliti nel proprio budget. In caso di sfondamento del budget il responsabile dovrà preventivamente sottoporre le motivazioni al Direttore con eventuale indicazione delle modalità per recuperare i maggiori costi.

Il Direttore comunica, nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, le variazioni alle collaborazioni di cui sopra.

Art. 9 – Tenuta della contabilità e controllo di gestione

La tenuta della contabilità generale e la redazione dei bilanci di cui al presente regolamento sono di competenza dell'area amministrativo contabile, fermo restando che tutte le articolazioni aziendali sono tenute a fornire i dati di loro competenza e di cui assumono la responsabilità circa la veridicità e correttezza.

In particolare al servizio amministrativo contabile è assegnata la gestione finanziaria dell'Azienda che provvede, previo parere favorevole del Direttore, tramite cassa nei limiti stabiliti dal regolamento economico o tramite istituto di credito abilitato (anche con modalità informatiche):

- al pagamento di fatture e/o note di debito emesse a seguito di contratti, convenzioni per la fornitura di beni e servizi o per disposizioni di leggi obbligatorie (fiscali, finanziarie, previdenziali e assistenziali, in materia di personale, ecc.);
- alla riscossione di fatture e/o crediti di qualsiasi titolo e/o sussidi, contributi, elargizioni, ecc.

Il servizio amministrativo contabile provvede ad effettuare il Controllo di Gestione consistente nel monitoraggio continuo dei risultati intermedi conseguiti ed al loro sistematico confronto con quelli previsti. Procedo alla stesura, periodicamente o tutte le volte che la Direzione o l'Organo di controllo ne faccia espressa richiesta, di un *report* per ogni livello di budget. Il *report* viene trasmesso ai centri di responsabilità, alla Direzione, al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il bilancio d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione approva ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio su proposta del Direttore, il bilancio di esercizio con il quale viene rappresentata la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'azienda nel periodo considerato.

Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile nonché delle altre disposizioni di legge vigenti. In particolare sono rispettati i principi di continuità, prudenza, competenza, costanza nell'applicazione dei principi contabili e criteri di valutazione, chiarezza, veridicità e correttezza.

Il bilancio è composto.

- dallo stato patrimoniale;
- dal conto economico;
- dalla nota integrativa, nella quale, oltre alle previsioni di cui all'art. 2427 del codice civile, vengono analizzate le risultanze del bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere corredato della relazione degli amministratori sulla gestione aziendale indicante gli elementi richiesti dall'art. 2428 del codice civile.

Il bilancio di esercizio è trasmesso, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione, al Comune di Volterra ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.R. Toscana 3.8.2004, n. 43.

Art. 11 - Utili di esercizio

Gli eventuali utili di esercizio potranno essere utilizzati dall'azienda per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto per la conservazione del patrimonio.

Art. 12 - Relazioni e pareri del collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori con propria relazione si pronuncia:

- Sul bilancio economico preventivo annuale (budget)
- Sul bilancio economico preventivo pluriennale
- Sul bilancio d'esercizio di cui all'art. 10

Il collegio dei Revisori esprime inoltre il proprio parere sulle proposte di variazione di cui all'art. 7.

Art. 13 - Norme transitorie

Per l'anno 2007 il bilancio preventivo annuale e pluriennale saranno approvati dal CdA entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Comune di Volterra del presente Regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) della L.R.T. 3.8.2004 n. 43.

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti e a quelle che in avvenire saranno emanate.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, per quanto attuabile, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e ad approvazione da parte del Comune di Volterra come stabilito al precedente art. 13.